

**ANCOT**  
1984

Le sezioni unite della Cassazione mettono la parola fine sull'annosa questione

## Sul fiscale non c'è riserva

I consulenti tributari pienamente legittimati

DI ANTONIO TIGANI SAVA  
E LUCA BONTEMPI

La Suprema Corte di cassazione - Sezioni unite penali, con la sentenza pronunciata il 15 dicembre, ha definitivamente risolto in senso positivo l'annosa questione circa la legittimità del consulente tributario a svolgere la propria attività, senza incorrere nel reato di esercizio abusivo della professione di dottore commercialista e di ragioniere. La vicenda era stata sottoposta all'attenzione delle Sezioni unite con ordinanza del 28 settembre scorso da parte della sesta sezione penale della medesima Corte, sul convincimento che vi sarebbe stato un risale e non risultato contrasto tra due opposti filoni della giurisprudenza penale circa la commissione del reato di esercizio abusivo della professione di dottore commercialista e di ragioniere da parte di chi redigeva la dichiarazione dei redditi e Iva. In particolare, la questione da vagliare era «se l'attività di compilazione delle denunce dei redditi ai fini del pagamento delle imposte integri il reato di esercizio



Corte di cassazione

abusivo di professione di ragioniere commerciale o dottore commercialista, qualora sia svolta in modo continuativo, organizzato e retribuito e tale da creare l'apparenza del possesso dell'abilitazione, senza iscrizione al relativo albo professionale e senza alcun altro titolo legittimante».

La soluzione adottata è stata quella di assolvere l'imputato (condanna irrevocabile dalla Corte d'appello di Milano) perché «il fatto non è previsto dalla legge come reato». Ovviamente, per una dettagliata analisi della decisione, occorrerà attendere

il deposito delle motivazioni. Giova però evidenziare come il procuratore generale, in pubblica udienza, abbia affermato, alla stregua dei principi della Corte costituzionale in materia, che le normative sulle professioni di dottore commercialista e ragioniere (dpr 27 ottobre 1953 n. 1067 e n. 1068, dlgs 139/2005) non hanno riservato loro in via esclusiva il compimento di alcuna attività, essendosi invece limitate a una mera ricognizione delle attività nelle quali è garantita la competenza tecnica degli iscritti. Del resto, era stata appunto

già la Consulta con due storiche sentenze a stabilire come il sistema degli ordini professionali avrebbe dovuto ispirarsi al concetto di concorrenza parziale e di interdiciplinarietà, escludendosi ogni altra «interpretazione delle sfere di competenza professionale in chiave di generale esclusività monopolistica» (Corte Cost. n. 345 del 1995) e come l'elencazione delle attribuzioni alle professioni di commercialista o ragioniere non potesse pregiudicare «l'attività professionale di altre categorie» anche «con riferimento agli spazi di libertà di espressione di lavoro autonomo e di libero esercizio di attività intellettuale autonoma non collegati a iscrizione a albi» (Corte Cost. n. 418 del 1996).

Questo orientamento era stato fatto proprio anche dal Tar Lazio, il quale, nella sentenza n. 3122/09, con riferimento agli iscritti all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, aveva affermato che gli stessi non abbiano alcuna attività riservata dalla legge.

Recentemente, anche la Corte di cassazione civile aveva avuto modo di stabilire, nella

sentenza n. 14085 dell'11 giugno 2010, che la tenuta delle scritture contabili dell'impresa, la redazione dei modelli Iva o per la dichiarazione dei redditi, l'effettuazione dei conteggi ai fini dell'Irap o dell'Ici, non costituiscono attività riservate a soggetti iscritti ad albi o provvisti di specifica abilitazione, come del resto oramai pacificamente riconosciuto anche dai vertici del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

In conclusione, si può affermare che con la decisione delle Sezioni unite della Cassazione penale, si è definitivamente messo il punto su un tema che da troppi anni ingiustamente angustiava la vita professionale dei consulenti tributari, i quali, viceversa e da sempre, hanno lavorato con serietà e in ossequio alle leggi dello stato.

Pagina a cura  
DELL'UFFICIO STAMPA  
ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
CONSULENTI TRIBUTARI

Sede nazionale  
P.zza di Vite, Fiorilli, 1 - 00185 Roma  
Tel. 06/7539302 - 06/7539311

Ufficio di presidenza  
Tel. 0735/83846 - 0302/021870  
www.ancot.it - e-mail: ancot@ancot.it

### IERI L'APPROVAZIONE

## Una svolta storica per le professioni non ordinistiche

Alla camera un odg impegna il governo ad approvare un testo per la regolamentazione

Dopo decenni di vuoto normativo nel mondo delle professioni non ordinistiche finalmente il nostro legislatore sembra seriamente intenzionato a emanare una legge che le regolamenti. Giovedì scorso, alla Camera dei deputati, è stato presentato dal gruppo Fare Italia a firma dell'onorevole Adolfo Urso, un ordine del giorno con il quale si chiede al governo di impegnarsi a far proprio e accelerare l'iter di approvazione del testo del disegno di legge approvato all'unanimità dalla decima Commissione della camera lo scorso 30 novembre rubricato «Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini e collegi» e che ha già avuto il parere favorevole di tre delle quattro commissioni cui è stata inviata per i pareri di competenza.

Nell'ordine del giorno si legge: «L'intervento programmatico del presidente del consiglio inserisce le liberalizzazioni tra le priorità di questo esecutivo, così come richieste anche dalla lettera della Bec e dai vari interventi dell'Antitrust, e che tali liberalizzazioni possono essere realizzate con misure per la crescita e per lo sviluppo di cui tanto bisogno ha il paese; secondo l'ultimo rapporto del Censis il mondo delle professioni non regolamentate è attualmente rappresentato in Italia da 3,5 milioni di lavoratori che esercitano attività professionali non organizzate in ordini o collegi e che contribuiscono in maniera considerevole allo sviluppo economico del paese. Tali professioni sono espres-

sioni di un contesto dinamico in espansione, frutto del costante adeguamento alle esigenze mutevoli del mercato e al progresso scientifico e tecnologico e nel quale il numero degli occupati è destinato a crescere ancora di più nei prossimi anni. Il principio della libera iniziativa economica privata è strettamente connesso al principio della libertà professionale, che ha ricevuto conferma nell'articolo 15 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Dalla configurazione di questi principi discendono diverse conseguenze: innanzitutto, un professionista è libero di scegliere l'attività che intende svolgere; in secondo luogo, i poteri pubblici hanno l'obbligo di garantire l'effettivo esercizio di tale libertà, rimuovendo gli ostacoli che vi si frappongono. La necessità di aprire il mercato delle professioni ad attività non riconosciute e non regolamentate risponde anche all'esigenza che i nostri professionisti non vengano sopraffatti dalla concorrenza proveniente da altri paesi europei. Da ciò si comprende l'urgenza di una regolamentazione chiara che organizzi il settore, poiché la protratta mancanza di regole sarebbe causa della riduzione di una delle risorse fondamentali per la crescita del nostro paese...».

Scopo di tali norme è quello di regolamentare l'attività del libero professionista non iscritto in albi o collegi,



Camera dei deputati

al fine di tutelare il mercato dei consumatori e di consentire ai medesimi professionisti la possibilità di accedere al mercato europeo, creando così quella crescita e quello sviluppo di cui il paese ha veramente bisogno.

Il disegno di legge prevede inoltre la costituzione di associazioni professionali e delle forme aggregative delle stesse; è previsto anche un sistema di attestazione ai propri iscritti da parte delle associazioni e di organismi accreditati...».

L'ordine del giorno di cui sopra ieri nel tardo pomeriggio è fatto proprio dal governo e approvato dalla Camera, impegnando così il Governo a porre in discussione la proposta di legge C1934 da noi condivisa. Ora come non mai, raccolti chiari consensi in tutti gli schieramenti politici, non ultimo quello di Fare Italia, visto l'impegno formale del Governo e della Camera dei Deputati, le possibilità che tale proposta di legge diventi legge dello stato non è più un sogno ma una concreta possibilità e questo grazie all'intensa opera di sensibilizzazione sulle problematiche delle professioni non ordinistiche svolta dall'Ancof e dal Colap e che ha visto in questi giorni assiduamente

impegnati il presidente dell'Ancof, Arvedo Marinelli e i delegati politici dell'associazione fare i quali chi scrive, Nino Franchina e Saturno Sampalmieri. Il loro lavoro, svolto senza enfasi o proclami, è il risultato di una squadra che l'Ancof ha saputo mettere in campo contribuendo in modo determinante affinché, a breve, si arrivi ad una equa definizione dell'annosa problematica del riconoscimento delle associazioni e delle professioni non ordinistiche e fra queste quella della del tributarista.

Dino Agostini